

ed in modo altissimo alla nostra prosperità.
(*Bene!*)

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Mango?

TORRACA, *relatore*. La Commissione non può accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'accetta?

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho fortuna con l'onorevole Mango. Anche oggi sono spiacente di non potere accettare il suo emendamento. Perchè per le ferrovie della Basilicata io credo di avere dimostrato abbastanza che la sovvenzione di lire 7,500 è sufficiente per assicurare la concessione tanto più che, con articoli già approvati, abbiamo ammesse non solo facilitazioni di ordine tecnico, ma anche facilitazioni di ordine fiscale, come la diminuzione dei diritti di bollo, la riduzione della tassa di trasporto dal 13 al 2 per cento.

Quanto propone l'onorevole Mango, costituirebbe un precedente pericolosissimo in materia di concessioni ferroviarie. Quindi, d'accordo con l'onorevole collega delle finanze, prego l'onorevole Mango di non volere insistere nel suo emendamento e se mai, ciò che non credo, egli volesse insistervi, prego la Camera di non provarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Mango, insiste nel suo emendamento?

MANGO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 78.

(*È approvato*).

« Art. 79. I nuovi centri di popolazione non inferiore ai cinquanta abitanti, che entro il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge si costituissero in regioni disabitate e incolte, godranno per venti anni della esenzione da qualunque tassa governativa o comunale.

« Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cesserà ogni ingerenza del Comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui appresso, e si applicherà l'esenzione delle tasse di cui al precedente comma. L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

« Agli effetti della stessa esenzione il decreto del prefetto determinerà il territorio attribuito alla nuova borgata delimitato sopra un piano in scala di 1: 50,000, vistato dal Genio civile ed allegato al decreto.

« Il prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 153 della legge provinciale e comunale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164.

« Mediante accordi fra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il Comune, nella cui circoscrizione si forma la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le borgate, di concerto col Comune medesimo, salvo il contributo nella spesa da determinarsi in caso di disaccordo dalla Giunta provinciale medesima.

« Qualunque controversia possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei suoi rapporti col Comune, sarà deferita alla Giunta provinciale amministrativa. »

A questo articolo sono stati presentati dall'onorevole Ciccotti i seguenti emendamenti:

« *Al 1° comma, alle parole:* si costituissero in regioni disabitate, *sostituire:* si costituissero in aperta campagna ed a distanza di tre chilometri almeno da Comuni e frazioni di Comuni. »

« *Aggiungere:*

« Il centro abitato di cui sopra, si potrà costituire anche con case coloniche staccate e appartenenti a diversi proprietari, purchè sieno comprese nel raggio di un chilometro. »

L'onorevole Ciccotti ha facoltà di svolgerli.

CICCOTTI. La discussione, alla quale con vario interesse abbiamo assistito fino a questo momento, e quella che ha avuto luogo l'altro giorno, servono, secondo me, a mostrare sotto quale auspici e con quali aspirazioni si va formando questa legge: molte preoccupazioni per enfiteusi che probabilmente non sorgeranno mai; altrettante per la proprietà di alvei essiccati e coltivabili, che, qualcuno pretende perfino non abbiano ad emergere mai; e, disposizioni, come queste a cui io propongo questi emendamenti, che sono presentati in modo da non poter trovare un'applicazione.

E non aveva forse torto una persona molto arguta, in questa Camera, che, se non avea il diritto di esprimere il pensiero del Governo, credeva per lo meno di interpretarlo dicendo che la *vis medicatrix* di questa legge consiste nel fatto che parecchie di queste disposizioni non troveranno mai applicazione. Io mi rivolgo all'onorevole ministro competente per sapere, anche per istru-